

<p style="text-align:center">REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI</p>
--

ultimo aggiornamento D.R. 27 maggio 2008, n.2109

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Facoltà, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Messina, al Comitato Sovrintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), al Senato Accademico ed ai Consigli di Corso di Studio.

ART. 2

Le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio decreto, nel quale sono indicati: la data delle elezioni, le sedi elettorali, la Commissione Elettorale, il numero dei rappresentanti da eleggere ed il numero massimo delle preferenze che possono essere espresse per ciascuna elezione.

ART. 3

Le elezioni per tutte le rappresentanze studentesche nei vari organi universitari si svolgono contemporaneamente.

ART. 4

1. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste nello statuto soltanto se risultano iscritti ad un corso di studio.
2. Fatto salvo il disposto di cui all'art.46, comma 3, dello Statuto di Ateneo, gli studenti fuori corso non hanno la legittimazione elettorale passiva alle cariche previste dallo Statuto, ma non decadono da quelle cui sono stati eletti. Gli studenti eletti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università non sono rieleggibili, ai sensi degli artt. 9, comma 6, e 10, comma 7, dello Statuto di Ateneo.
3. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati o trasferiti presso altre Università.
4. Godono dell'elettorato attivo e passivo, per le elezioni dei rappresentanti presso i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di Facoltà, solo gli studenti iscritti ad un corso di studio presso la Facoltà corrispondente.
5. Restano salve, per l'E.R.S.U., le limitazioni, i tempi e le modalità elettorali previste dagli artt. 10 e 30 della Legge 25 Novembre 2002, n. 20.

ART. 5

1. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Università decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea.
2. Gli studenti eletti negli organi collegiali e nei Consigli di Corso di Studio decadono dalla carica se non regolarmente iscritti.
3. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione dell'eletto, mediante surroga con altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza. Per i Consigli di Corso di Studio, si procede seguendo l'ordine della graduatoria delle preferenze nell'ambito del Consiglio di Corso di Studio di appartenenza.

5. Lo studente che decade o si dimette, in caso sia stato eletto come rappresentante presso più organi collegiali, non può essere surrogato in altro organo.

6. La partecipazione agli organi collegiali ed ai Consigli di Corso di Studio è obbligatoria; l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle sedute degli organi collegiali e dei Consigli di Corso di Studio, segnalata dai rispettivi Presidenti, comporta la decadenza dal mandato, ai sensi dell'art. 50 comma 3 dello Statuto Universitario. La decadenza è dichiarata con decreto rettorale.

ART. 6

1. La commissione elettorale è composta dal Rettore o da un suo delegato con funzioni di Presidente, da un professore ordinario o straordinario, da un professore associato, da un ricercatore, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Amministrativo dell'Università o da un funzionario dell'Amministrazione Universitaria, dallo stesso delegato.

3. La commissione esplica le funzioni alla stessa demandate dal presente regolamento e provvede, in genere, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.

4. Entro il termine di 15 giorni dalla data del decreto rettorale, la commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, con indicazione delle generalità, della Facoltà di appartenenza, del relativo Corso di studio, della matricola e del Comune di residenza. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche. Sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo.

ART. 7

1. Le liste dei candidati redatte, in ordine alfabetico, su carta e su supporto magnetico, distinte per ciascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, devono essere depositate presso l'ufficio elettorale dell'Università, entro le ore 12.00 del venticinquesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

2. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni, il termine di cui sopra viene calcolato retrodatando dal primo giorno.

3. Non sono ammesse più candidature per l'elezione dei rappresentanti nello stesso organo; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.

4. Unitamente alla lista dei candidati, il cui numero non può essere superiore al doppio di quello dei candidati da eleggere in ciascuna elezione, redatta in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Facoltà, corso di studio, anno di corso, numero di matricola, devono essere presentati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura, sottoscritta dai candidati;
- b) dichiarazione di presentazione della lista, contrassegnata dal simbolo, e sottoscritta da un numero di studenti che godono dell'elettorato attivo e passivo, non inferiore a 80 e non superiore a 120, valida per i diversi Organi Accademici. La suddetta dichiarazione dei presentatori di lista deve essere fatta per singolo studente, su apposito modulo fornito dall'ufficio elettorale e deve contenere tutti i dati di identificazione dello studente. Il presentatore di lista deve, altresì, dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non aver presentato altra lista con diverso simbolo, giusto il divieto del presente Regolamento. In caso di sottoscrizione di più liste, la Commissione elettorale riterrà valida la sottoscrizione relativa alla lista depositata per prima presso l'ufficio elettorale dell'Università, ferme restando eventuali responsabilità penali;
- c) dichiarazione, sottoscritta dai presentatori di cui alla lettera precedente, di nomina del responsabile di lista e dei rappresentanti di lista in ragione di un rappresentante per ciascun seggio elettorale, con l'indicazione dei rispettivi recapiti. Per i Consigli di Corso di Studio, è prevista la dichiarazione di proposizione di autocandidatura, sottoscritta dal candidato,

che deve contenere l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, facoltà, corso di studio per il quale è posta la candidatura, anno di corso e numero di matricola. Le candidature possono essere superiori al numero degli eligendi. Ogni candidato può designare tra gli studenti elettori iscritti al proprio corso di studio un suo rappresentante presso il seggio elettorale. Tutte le firme delle dichiarazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, comprese le autocandidature, possono essere autenticate dal funzionario responsabile a ricevere la documentazione o da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, nonché dal personale strutturato delle segreterie studenti all'uopo nominati con decreto dirigenziale.

- d) il modello del contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio del diametro non superiore a cm 10 e non inferiore a cm 5. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione, ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge penale.

5. Lo stesso studente, che abbia i requisiti, può presentare la propria candidatura per l'elezione delle rappresentanze presso più organi (Senato accademico, Consiglio di amministrazione dell'Università, Consiglio di Amministrazione E.R.S.U., Consiglio di Facoltà, C.S.A.S.U., Consiglio di Corso di Studio), salva l'opzione, in caso di elezione a più cariche, per una sola di queste ultime, da presentarsi entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio elettorale dell'Università.

6. In caso di mancata dichiarazione di opzione lo studente viene considerato eletto nell'ordine: al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Consiglio di Facoltà, al Comitato Sovrintendente Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), ed, infine, ai Consigli di Corso di Studio, con le conseguenti surroghe ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

7. Non sono previste opzioni fra i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli superiori.

ART. 8

1. La Commissione elettorale, in tempo utile, esamina la documentazione prodotta, sentendo, ove occorra, il responsabile della lista di volta in volta esaminata e i candidati o i loro rappresentanti, per le elezioni ai Consigli di Corso di Studio. In caso di riscontrata irregolarità, ritenuta sanabile, la Commissione assegna, ai responsabili, ai candidati o loro rappresentanti, un termine non superiore a tre giorni, per la regolarizzazione della documentazione.

2. La commissione elettorale provvede, per quanto riguarda i Consigli di Corso di Studio, a raggruppare i candidati in modo da formare una lista unica per ciascun corso di studio, elencando i candidati in ordine strettamente alfabetico.

ART. 9

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica.

2. L'affissione di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda, etc., da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati alla competizione è effettuata, nell'ambito dei plessi universitari, solamente negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione, ed equamente suddivisi fra le liste presentate. L'affissione fuori dagli appositi spazi attribuisce il diritto all'Amministrazione di fare eliminare gli stampati, i manifesti e quant'altro, con addebito alla lista e/o al candidato di una penalità di 30 euro per ciascuno stampato collocato fuori dagli spazi assegnati.

3. Le assemblee di studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione di ciascun gruppo di candidati appartenenti alla medesima lista e dei candidati appartenenti allo stesso corso di studio, secondo modalità e programmi che verranno

determinati dal Rettore, sentiti i responsabili di lista e i candidati ai Consigli di Corso di Studio o loro rappresentanti.

4. Il Senato Accademico adotterà a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve le sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.

ART. 10

1. Il Senato Accademico determina il numero delle sedi elettorali, la Commissione elettorale determina il numero dei seggi elettorali.

2. Ogni seggio elettorale è composto di un Presidente e di un numero di scrutatori non inferiore a due e non superiore a sei, tranne per il seggio n. 1 che, per la peculiarità delle operazioni elettorali da svolgere, può essere composto da un numero maggiore di scrutatori.

3. I Presidenti dei seggi sono nominati dal Rettore o da chi ne fa le veci, su designazione della Commissione elettorale.

4. La Commissione elettorale designa i Presidenti di seggio tra i docenti e/o i funzionari dell'Università e gli scrutatori tra il personale non docente della medesima. In caso di mancanza di disponibilità da parte del personale tecnico-amministrativo strutturato, è data possibilità di ricorrere, per lo svolgimento delle funzioni di scrutinio, al personale preposto all'erogazione dei servizi oggetto della convenzione stipulata tra l'Ateneo e l'UNILAV s.p.a..

5. Il Presidente nomina il Segretario tra i componenti del seggio. Gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione elettorale, la quale provvede, altresì, ad assegnarli ai vari seggi.

ART. 11

1. Il Presidente del seggio elettorale n. 1 coordina lo svolgimento delle operazioni elettorali nei vari seggi.

2. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio. Egli cura, altresì, a mezzo del Segretario, la stesura del processo verbale.

ART. 12

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene fissato dalla Commissione elettorale.

2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni.

3. Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il seggio non si presentino, è facoltà discrezionale del Presidente, ove ne ravvisi la necessità, di sostituire l'elemento o gli elementi mancanti, scelti in un elenco predisposto dalla Commissione elettorale, dandone atto nel relativo verbale.

4. In caso di impossibilità o di assenza non temporanea del Presidente, assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, comunicandolo tempestivamente, possibilmente per via telefonica, all'ufficio elettorale.

5. Una volta costituito il seggio elettorale, il Presidente procede o, se lo ritiene opportuno, delega anche uno o più componenti del seggio elettorale, alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla, o la firma dei componenti delegati, e controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel verbale.

6. Il Presidente procede, altresì, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio, in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per la introduzione delle schede votate.

7. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione negli appositi elenchi.

8. Il seggio opera validamente con la presenza del Presidente o del suo vice e di almeno due terzi degli scrutatori.

ART. 13

1. Nell'aula del seggio elettorale, gli elettori possono accedere solo per votare e trattenersi solo il tempo strettamente necessario. Possono accedere ai seggi elettorali, oltre gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi elettorali che non abbiano ancora votato, i rappresentanti di lista.
2. Hanno, inoltre, libero accesso ai seggi elettorali i membri della Commissione elettorale.
2. Nell'aula devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e un manifesto riproducente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'esercizio del voto.

ART. 14

1. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono carta d'identità o documento equipollente. Il seggio elettorale accerta l'identità dell'elettore, annotando gli estremi del documento di riconoscimento esibito nella apposita colonna dell'elenco degli elettori.
2. Il Presidente consegna, quindi, all'elettore una scheda per ciascuna elezione, autenticata ai sensi dell'art. 12, ed una matita copiativa.

ART. 15

1. Il voto di lista viene espresso sbarrando, con la matita copiativa, il contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe, il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di omonimia di cognomi tra candidati della stessa lista, deve indicarsi, oltre al cognome, anche il nome. L'indicazione della preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Sono vietati altri segni o indicazioni.
3. Le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo consentito sono nulle, rimangono però valide le prime preferenze utilmente espresse. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso una o più preferenze per candidati della medesima lista indicati nominativamente, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
5. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne deriva incertezza. Sono nulle le schede nelle quali il voto di lista o le preferenze non risultino segnati con la matita copiativa, consegnata dal seggio.
6. Per i Consigli di Corso di Studio, la preferenza si esprime segnando con la matita copiativa una crocetta sull'apposito riquadro posto accanto al nome del candidato. Sono vietati altri segni o indicazioni. Le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo consentito determinano la nullità della scheda.
7. Sono nulle le schede che presentano segni tali da rendere, comunque, possibile la identificazione dell'elettore.

ART. 16

Dopo aver espresso in segreto, in apposita cabina, il voto, l'elettore deve piegare la scheda e restituirla unitamente alla matita copiativa. Le schede sono deposte nelle urne attraverso l'apposita feritoia.

ART. 17

1. Al termine di ogni giornata di votazione, il Presidente provvede a sigillare con strisce di carta gommata la feritoia delle urne, apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio;

provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate, rimaste non utilizzate, ed alla annotazione nel verbale di tali operazioni.

2. Indi, forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autentiche non utilizzate ed infine il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria assegnato al seggio medesimo.

3. Le urne contenenti le schede vengono custodite nei locali del seggio mediante apposita vigilanza.

ART. 18

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula:

- dichiara chiusa la votazione;
- accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori e dagli eventuali elenchi aggiuntivi;
- compie infine tutte le operazioni previste dall'articolo 17 del presente regolamento.

2. Subito dopo la chiusura definitiva delle votazioni, tutti i seggi elettorali iniziano lo spoglio delle schede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti. Lo spoglio è pubblico.

ART. 19

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli alle urne, dà inizio allo spoglio delle schede secondo il seguente ordine: elezione dei rappresentanti presso il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione della Università, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., il Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), il Consiglio di Facoltà ed i Consigli di Corso di Studio.

2. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista che risulta votata, nonché le preferenze espresse, mettendo poi la scheda assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.

3. Gli scrutatori annotano sugli appositi tabelloni ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato, in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

4. In caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più componenti il seggio o di un rappresentante di lista, decide il Presidente. La contestazione è annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

ART. 20

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira i tabelloni e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.

2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare in plichi separati le schede recanti lo stesso voto di lista, ed a riporre detti plichi nell'urna che viene sigillata e custodita nei modi previsti dall'art. 17. Analogamente si provvede per lo spoglio delle schede contenute nelle altre urne.

3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale a cura del Presidente di ciascun seggio sono consegnati tempestivamente alla Presidenza del seggio n. 1.

ART. 21

1. Ultimato lo spoglio presso i vari seggi elettorali, la Presidenza del seggio n. 1 accerta, ai fini della determinazione del numero degli eligendi effettivi, il numero dei votanti, ai sensi e per gli effetti dello Statuto di Ateneo.

2. La Presidenza del seggio n. 1, dopo aver provveduto al conteggio dei voti complessivi conseguiti da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato, procede all'assegnazione dei seggi.
3. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ART. 22

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

ART. 23

La Presidenza del seggio n. 1 procede, per l'assegnazione dei rappresentanti, a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:

- a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, ecc., fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera precedente;
- c) assegna a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

ART. 24

1. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Presidenza del seggio n. 1 forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali. Indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate, seguendo, nel caso di parità di cifra individuale, l'ordine di età. Con le stesse modalità, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.
2. Per i Consigli di Corso di Studio, la presidenza del seggio n. 1, altresì, dopo avere provveduto al conteggio dei voti di preferenza complessivi conseguiti da ciascun candidato, forma la graduatoria dei candidati ai singoli Consigli di appartenenza, indi proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi da assegnare a ciascun consiglio, quei candidati che hanno riportato più voti di preferenza, seguendo, nel caso di parità, l'ordine di età.
3. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi, hanno libero accesso al seggio n. 1 i componenti la Commissione elettorale, i rappresentanti di lista ed i candidati o i loro rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio.

ART. 25

Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Presidenza del seggio n. 1 redige apposito verbale. Il Presidente del seggio n. 1 cura la trasmissione immediata del verbale, delle schede inutilizzate e di tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

ART. 26

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere depositato presso l'ufficio elettorale dell'Università. Sul ricorso decide la Commissione elettorale, udito il Presidente del seggio n. 1, il responsabile della lista contestata o il rappresentante o il candidato, se il ricorso interessa il Consiglio di Corso di Studio.

2. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è inappellabile. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione.

3. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'art. 25, le correzioni integrative decise dalla Commissione elettorale, in accoglimento dei ricorsi presentati, e menzionare ogni altra operazione svolta. Il verbale redatto in originale, insieme a tutto il materiale relativo alle operazioni elettorali, è trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Rettore.

4. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti agli Organi collegiali d'Ateneo; trasmette inoltre i nominativi degli eletti al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al Presidente dello stesso organo collegiale ed all'Assessorato dei BB.CC.AA. e della P.I. della Regione Siciliana, per i provvedimenti di competenza.

5. I candidati eletti al Consiglio di Amministrazione dell'Università ed al Senato Accademico devono produrre accettazione alla carica, mediante dichiarazione scritta inoltrata al Rettore entro i cinque giorni successivi dalla ricezione della notifica della nomina. La mancata accettazione entro il termine suddetto comporta la decadenza della nomina stessa.

ART. 27

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per le elezioni dei consigli comunali.

ART. 28

La Commissione elettorale gode di ampio potere discrezionale per consentire il più ampio esercizio dell'elettorato attivo e passivo da parte degli studenti dell'Università di Messina.